

STATUTO GIOVANISSIMI DEL SALENTO - APS

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto

dalla legge, con sede in Leverano (Le) Via Veglie, 82, quale

Ente del terzo settore, un'associazione denominata

"Giovanissimi del Salento - APS" in conformità al dettato

dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove

previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo

ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo

Settore (RUNTS), allorquando istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso

Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo.

Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà

essere disposta con delibera dell'Assemblea di modifica

dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "Giovanissimi del Salento - APS", più

avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai

principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro

e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione ha rilevanza per la comunità

regionale pugliese ed opera per il perseguimento, senza

scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di

utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei

Allegato "B"
al N° Rep. 2494
al N° Racc. 1952

	propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti	
	attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice	
	del Terzo Settore:	
	- organizzazione e gestione di attività sportive	
	dilettantistiche;	
	- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi	
	dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.223,	
	e successive modificazioni;	
	- organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse	
	attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della	
	cultura e della pratica del volontariato e delle attività di	
	interesse generale di cui al presente articolo;	
	- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	- educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive	
	modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa;	
	- organizzazione e gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale o religioso;	
	- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e	
	formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto	
	della povertà educativa;	
	- servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti	

	composti in misura non inferiore al settanta per cento da	
	enti del Terzo settore;	
	- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto	
	2014, n. 125, e successive modificazioni;	
	- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel	
	mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui	
	all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante	
	revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di	
	cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6	
	giugno 2016, n. 106;	
	- accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei	
	migranti;	
	- promozione della cultura della legalità, della pace tra i	
	popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;	
	- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e	
	politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti	
	delle attività di interesse generale di cui al presente	
	articolo, promozione delle pari opportunità e delle	
	iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi	
	di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i	
	gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma	
	266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;	
	- attività commerciali, produttive, di educazione e	
	informazione, di promozione, di rappresentanza, di	
	concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte	

	nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e	
	solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un	
	produttore operante in un'area economica svantaggiata,	
	situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base	
	di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere	
	l'accesso del produttore al mercato e che preveda il	
	pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore	
	del produttore e l'obbligo del produttore di garantire	
	condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative	
	nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai	
	lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di	
	rispettare i diritti sindacali, nonchè di impegnarsi per il	
	contrasto del lavoro infantile;	
	- formazione universitaria e post-universitaria;	
	Ed in particolare persegue le seguenti finalità:	
	L'associazione persegue gli obiettivi e finalità statutarie	
	della Regione Puglia e di tutti gli enti pubblici che	
	adottino nei propri statuti medesimi scopi ovvero volti a	
	favorire la promozione e lo sviluppo culturale, sociale o	
	economico delle popolazioni.	
	Persegue in maniera significativa la tematica e valore delle	
	attività nella promozione delle finalità culturali e sociali	
	in relazione alla Legge Regionale n.34/1980.	
	Tutte le attività istituzionali rientranti all'art.2 L.R.	
	n.3/2008.	

	L'associazione si propone come organo di informazione per lo	
	sport italiano in genere la cultura ed il sociale	
	attraverso il proprio sito internet, emittente radiofonica	
	comunitaria in diffusione analogica, digitale attraverso il	
	web e la web tv, periodico e quotidiano cartaceo; propone	
	inoltre attività formative con corsi, seminari, convegni,	
	stage. di iniziative, politiche e progetti volti alla	
	valorizzazione ed inclusione delle nuove generazioni ovvero	
	studenti di ogni età, diplomati e laureati, inclusione di	
	soggetti svantaggiati persone disoccupate, emarginate	
	socialmente ed in condizione di povertà, pensionati, persone	
	affette da disabilità, da dipendenze, migranti, rifugiati e	
	richiedenti asilo politico, percorsi progettuali volti	
	all'inclusione nell'ambito delle attività sportive,	
	culturali e sociali.	
	Nello specifico l'Associazione Giovanissimi del Salento	
	propone la promozione, produzione e gestione di trasmissioni	
	radiofoniche in analogico che digitali, giornali e	
	quotidiani periodici ed attività audiovisive e televisive	
	tese a fornire un'articolata informazione che dovrà	
	rispondere, nei suoi contenuti prevalenti, alle direttive	
	impartite dai soci stessi, nell'ambito della partecipazione	
	democratica, della promozione dello sport, cultura, della	
	pace, della giustizia sociale, integrazione sociale	
	e multiculturale e della salvaguardia dell'ambiente e della	

	realizzazione e tutela dei diritti delle persone e dei	
	popoli, a partire dagli oppressi e dai più deboli.	
	La gestione di servizi e programmi giornalistici, secondo	
	condizioni e modalità stabilite con il regolamento interno	
	quali, ad esempio, diffusione di iniziative associative o	
	culturali che i soci stessi organizzano nel territorio,	
	fornitura di consulenze in campo previdenziale, fiscale,	
	socio-sanitario ed economico attinente lo sport e le	
	attività culturali e sociali attinenti che rispondano in	
	via prevalente od esclusiva alle esigenze ed alle domande	
	specifiche presentate dai soci stessi, l'accesso in via	
	esclusiva a spazi informativi e di dibattito, nonché a	
	rubriche o trasmissioni sportive e culturali in generale,	
	sensibilizzazione delle tematiche sociali, salvaguardia	
	dell'ambiente attraverso iniziative di sensibilizzazione	
	dell'Associazione attraverso i propri mezzi di comunicazione	
	e sempre tramite attività sportive e culturali e sociali	
	annesse, dell'integrazione e giustizia sociale e	
	multiculturale, trasmissione di intrattenimento ludico di	
	attività sportive, culturali e sociali attinenti per	
	l'infanzia.	
	Nell'ambito delle citate finalità, l'Associazione	
	Giovanissimi del Salento potrà: promuovere e gestire	
	attività culturali, sportive, spettacoli ed elaborati di	
	informazione rivolti alla comunità; organizzare conferenze,	

dibattiti, manifestazioni, stampe che tendano a diffondere l'obiettivo della gestione democratica e decentrata dell'informazione e della cultura.

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività: L'Associazione intende operare nel settore/cultura ovvero editoria e giornalismo, sport in genere con lo scopo di organizzare nello specifico tornei calcistici affiliati alla FIGC Settore Giovanile e Scolastico nelle seguenti categorie: Primi Calci, Pulcini, Esordienti, Giovanissimi, Allievi, Juniores, Primavera di ambo sessi, da svolgere in località a discrezione dell'Associazione Promotrice presso strutture idonee per la disciplina del giuoco calcio del territorio provinciale (stadi, campi comunali, palazzetti dello sport), in convenzione con le società sportive professionistiche e dilettantistiche e pugliesi/o nazionali che assume la denominazione "GIOVANISSIMI DEL SALENTO COPPA SAN MICHELE ARCANGELO"; la valorizzazione dei/lle giovani calciatori/ici salentini/e con i principi della sana appartenenza e competizione, del giusto spirito sportivo, del rispetto di sé e dei propri avversari attraverso l'organizzazione di tornei calcistici affiliati alla FIGC Settore Giovanile e Scolastico che di fatto ne adotta le proprie linee guida e normative vigenti all'interno del proprio statuto per le seguenti categorie: Primi Calci, Pulcini, Esordienti,

	Giovanissimi, Allievi, Juniores, Primavera di ambo sessi, da	
	svolgere in località a discrezione dell'Associazione	
	Promotrice presso strutture dichiarate idonee in termini di	
	agibilità per la disciplina del giuoco calcio del territorio	
	provinciale (stadi, campi comunali, palazzetti dello sport),	
	persegue esclusivamente la finalità dell'integrazione	
	multiculturale e solidarietà sociale delle giovani	
	generazioni e raccogliere fondi per la promozione e	
	l'espletamento dell'attività calcistica e sport in genere.	
	Essa intende operare nei seguenti settori sportivi: Calcio e	
	comunque in via generale nello sport pugliese e nazionale	
	con particolare riferimento al mondo dell'agonismo e ludico	
	giovanile. L'Associazione, inoltre, potrà svolgere attività	
	accessorie che si considerano integrative e funzionali allo	
	sviluppo dell'attività istituzionale.	
	Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività	
	l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di	
	volontariato dei propri associati o delle persone aderenti	
	ed enti associati sia pubblici che privati.	
	Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà	
	inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti	
	associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché	
	collaborare con Enti pubblici e privati al fine del	
	conseguimento delle finalità statutarie.	
	Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017	

	l'associazione potrà svolgere anche attività diverse	
	rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e	
	strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e	
	limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.	
	L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio	
	Direttivo con apposita delibera.	
	Soci	
	Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione persone	
	fisiche e giuridiche per tutti coloro che ne fanno	
	richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi	
	per la loro realizzazione.	
	Sono ammessi come associati enti pubblici come la Regione	
	Puglia, Provincia di Lecce, Comuni, le pubbliche	
	amministrazioni ed enti di organismo di diritto pubblico e	
	privato avente sede legale nel territorio nazionale, enti	
	del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che	
	il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del	
	numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.	
	Agli enti pubblici soci è esclusa la maggioranza dei voti	
	esercitabili nell'organo assembleare di indirizzo e organo	
	amministrativo.	
	Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al	
	pagamento della quota associativa annuale nei termini	
	prescritti dal Consiglio Direttivo.	
	Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere	

	presentata al Consiglio Direttivo.	
	Per gli enti pubblici e le pubbliche amministrazioni tramite	
	deliberazioni di Giunta o di Consiglio.	
	Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto	
	dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è	
	annotata nel libro soci.	
	Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere	
	comunicato per iscritto all'interessato specificandone i	
	motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio	
	entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso	
	all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso	
	della sua prima riunione.	
	<u>Diritti e doveri dei soci</u>	
	Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte	
	le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare	
	con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle	
	cariche sociali e di svolgere le attività comunemente	
	concordate.	
	Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa	
	richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15	
	giorni.	
	Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso	
	scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza	
	all'associazione.	
	I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota	

	associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile,	
	rivalutabile e trasmissibile.	
	I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le	
	norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.	
	I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione	
	non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.	
	Perdita della qualità di socio	
	Art. 11. La qualità di socio si perde:	
	a) per morte;	
	b) per morosità nel pagamento della quota associativa;	
	c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso	
	avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il	
	pagamento della quota sociale per l'anno in corso;	
	d) per esclusione.	
	Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si	
	rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti	
	scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme	
	statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza	
	adeguata ragione si mettano in condizione di inattività	
	prolungata.	
	La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio	
	Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla	
	lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per	
	fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non	
	oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.	

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la

propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il

	numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere	
	superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o	
	al 5 per cento del numero degli associati.	
	<u>Organi Sociali e Cariche Elettive</u>	
	Art. 15. Sono organi dell'associazione:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio Direttivo;	
	c) l'Organo di controllo, laddove eletto;	
	d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.	
	Tutte le cariche sociali sono elettive.	
	<u>L'Assemblea</u>	
	Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti	
	i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto	
	nel libro degli associati da almeno tre mesi.	
	L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la	
	convoca:	
	• almeno una volta all'anno;	
	• entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per	
	l'approvazione del bilancio;	
	• ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio	
	Direttivo;	
	• quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo	
	degli associati.	
	Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si	
	riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima	

	convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione,	
	che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.	
	Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del	
	giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r.,	
	ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo	
	sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici	
	che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della	
	convocazione.	
	L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e	
	sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti	
	oggetto del dibattito.	
	All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi	
	o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.	
	Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:	
	• discute ed approva il bilancio;	
	• approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;	
	• definisce il programma generale annuale di attività;	
	• procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri,	
	determinandone previamente il numero dei componenti;	
	• procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei	
	componenti dell'Organo di controllo, determinandone	
	previamente il numero dei componenti;	
	• nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato	
	della revisione legale dei conti;	
	• discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori	

	assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto	
	dal Consiglio Direttivo per il funzionamento	
	dell'associazione;	
	• delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi	
	sociali e promuove azione di responsabilità nei loro	
	confronti;	
	• ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita	
	della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art.	
	11;	
	• delibera sul ricorso dell'associato contro il	
	provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio	
	direttivo;	
	• delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;	
	• delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o	
	la scissione dell'associazione;	
	• discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine	
	del Giorno;	
	• delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge,	
	dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.	
	Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la	
	presenza di almeno la metà degli associati, presenti in	
	proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente	
	anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda	
	convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia	
	il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere	

latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3

a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta

eccezione per i primi amministratori che sono nominati

dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi

componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone

fisiche o giuridiche associate ovvero indicate o designate

tra i propri associati e dagli enti associati.

La Regione Puglia in quanto socia designa un componente

nell'ambito del Consiglio Direttivo nella quota pubblica.

Altresì parimenti è prevista la presenza di un

rappresentante di altri enti pubblici e privati senza scopo

di lucro e di pubbliche amministrazioni aderenti aventi sede

legale nel territorio nazionale nell'organo di gestione.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal

suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi

è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione,

anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad

esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro

elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico

nazionale del Terzo settore, allorquando istituito,

indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo

e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché

a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente,

precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di



Risoluzione

M. De. Frullo

	rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed	
	eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non	
	sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.	
	Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente	
	ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne	
	sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.	
	La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede	
	sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo	
	e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.	
	In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere	
	convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di	
	preavviso.	
	Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza	
	dei consiglieri.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le	
	votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque	
	riguardanti le persone.	
	Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi	
	poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere	
	ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del	
	programma di attività che non sia riservato per Legge o per	
	statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.	
	Nello specifico:	
	• elegge tra i propri componenti il presidente;	
	• elegge tra i propri componenti il vice presidente;	

• elegge il tesoriere e il segretario;

• attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria
amministrazione;

• cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;

• predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di
attività;

• individua le attività diverse da quelle d'interesse
generale esperibili dall'associazione;

• predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo
presenta all'Assemblea per la discussione e la sua
approvazione;

• predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il
bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la
discussione e la sua approvazione;

• conferisce procure generali e speciali;

• assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro
fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;

• propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento
dell'associazione e degli organi sociali;

• riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi
soci;

• ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal
Presidente;

• delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o



Ricevuto

M. Della Giuda

più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e

aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio

sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con

banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o

estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza,

effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque

eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni

affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e

disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui

limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e

tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di

Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla

sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i

limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017,

l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo

2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di

controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti

di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti

requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei

componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore.

Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli



R. Miele

Miele

	oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che	
	illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e	
	gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento	
	delle finalità statutarie.	
	In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque	
	denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può	
	essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per	
	cassa.	
	Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:	
	a) quote associative degli aderenti;	
	b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi	
	internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al	
	sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;	
	c) donazioni e lasciti testamentari;	
	d) rimborsi derivanti da convenzioni;	
	e) rendite patrimoniali;	
	f) attività di raccolta fondi;	
	g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e	
	produttive marginali;	
	h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui	
	all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie	
	e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui	
	all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo	
	pervenga all'associazione.	
	Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e	

strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di
interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di
missione o in una annotazione in calce al rendiconto per
cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato,
secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il
conseguimento delle finalità dell'associazione.

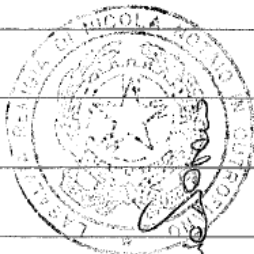
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni,
esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane
di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed
avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a
fondatori, associati, lavoratori e collaboratori,
amministratori ed altri componenti degli organi sociali,
anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di
scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;



Michelle Gualdo

	c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle	
	assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali	
	redatti per atto pubblico;	
	d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio	
	direttivo e di eventuali altri organi sociali.	
	Pubblicità e trasparenza	
	Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale	
	pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività	
	dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o	
	rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il	
	libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni	
	dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora	
	eletto, dell'Organo di controllo.	
	Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione	
	dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano	
	conservati presso professionisti di cui l'associazione si	
	avvale.	
	Le richieste di accesso alla documentazione vengono	
	indirizzate al Presidente dell'associazione.	
	Bilancio sociale e informativa sociale	
	Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque	
	denominate, sono superiori a 100 mila euro annui,	
	l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere	
	aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet	
	della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2,	

art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

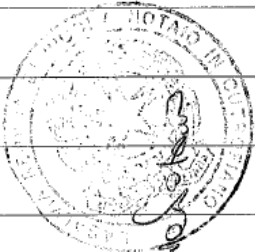
In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al



Michele Giustolisi

